

Messaggio

numero

data

Dipartimento

6780

9 aprile 2013

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 26 settembre 2011 presentata nella forma elaborata da Lorenzo Quadri (ripresa da Michele Guerra) per la modifica dell'art. 31d della Legge sull'assistenza sociale - intervenire in modo più incisivo nei confronti delle persone in assistenza che rifiutano senza validi motivi le attività d'inserimento professionale

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente rapporto sottoponiamo al vostro esame la presa di posizione del Consiglio di Stato in merito all'iniziativa parlamentare del 26 settembre 2011, presentata da Lorenzo Quadri, ripresa da Michele Guerra, che chiede una maggiore incisività nell'intervento nei confronti delle persone in assistenza che senza validi motivi rifiutano le attività di inserimento professionale.

Condividiamo nel merito la preoccupazione che muove gli iniziattivisti secondo la quale ad ogni prestazione assistenziale erogata dallo Stato va corrisposta con l'impegno da parte dei beneficiari di rendersi indipendenti. Tuttavia, nella forma, la vostra proposta è già stata contemplata da alcune misure entrate in vigore nel 2012 e che consentono di intervenire nei confronti di chi rifiuta un percorso professionale integrativo.

I. INTRODUZIONE

L'iniziativa richiede di modificare il cpv. 5 dell'art. 31d della Legge sull'assistenza sociale (LAS) al fine di precisare che - se una persona rifiuta senza validi motivi una misura di inserimento - la prestazione di assistenza viene sospesa.

Tenore attuale	Nuova proposta
Se l'inosservanza è imputabile al beneficiario, l'ammontare della prestazione può essere ridotto o il versamento sospeso, nei limiti dell'art. 23.	Al beneficiario che rifiuta di seguire un'attività d'inserimento senza valido motivo viene sospeso il versamento della prestazione.

II. SITUAZIONE ATTUALE

Nel solco di quanto intrapreso da altri cantoni (ad esempio il Canton Vaud e Ginevra) a seguito dell'entrata in vigore in aprile 2011 della revisione della Legge federale dell'assicurazione contro la disoccupazione, anche il Ticino ha rivisto la sua legislazione inaugurando una nuova strategia volta a conferire maggiore incisività alle misure di

integrazione sociale e professionale. Dal 1° maggio 2012 è in vigore una nuova procedura di gestione delle persone disoccupate a beneficio di assistenza sociale. Questa riforma, approvata dal Gran Consiglio il 24 gennaio 2012 con l'adozione del Messaggio 6557, prevede l'unione delle risorse e delle competenze tra la Sezione del lavoro (DFE/SDL) e la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (DSS/DASF), al fine di favorire l'inserimento professionale dei disoccupati beneficiari di assistenza.

Con l'entrata in vigore della nuova strategia, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) verifica sistematicamente tutte le nuove domande di assistenza sociale e indirizza direttamente e tempestivamente agli Uffici regionali di collocamento (URC) tutte quelle persone per le quali è stato verificato un potenziale di integrazione professionale nel mercato del lavoro. Esse saranno così seguite dai consulenti del personale degli URC e potranno essere introdotte in percorsi di reinserimento professionale, beneficiando dei provvedimenti del mercato del lavoro organizzati dall'Ufficio delle misure attive (UMA).

L'implementazione da maggio 2012 di una strategia interdipartimentale per l'inserimento professionale di disoccupati a beneficio di assistenza, ha reso necessaria la modifica del Regolamento sull'assistenza sociale. Inoltre al suo interno è stato fatto confluire il Regolamento concernente l'inserimento sociale e professionale del 22 marzo 1995, i cui articoli sono stati adeguati alla nuova strategia interdipartimentale di cui sopra.

Nel suddetto Regolamento - entrato in vigore dal 1° maggio 2012 sono state apportate diverse modifiche, di cui una concerne direttamente l'aspetto sollevato nell'iniziativa parlamentare. All'art. 9a (nuovo) sono infatti stati precisati i motivi e le condizioni per un'eventuale riduzione, sospensione o soppressione delle prestazioni assistenziali, segnatamente:

- se il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d'ordine e di controllo imposte dall'Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto (lett. f);
- se il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d'inserimento, ne ha interrotto l'attuazione, oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo (lett. g).

La formulazione integrale del nuovo art. 9a è la seguente:

Art. 9a ¹Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi:

- a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento;
- b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli;
- c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie;
- d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l'obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps);
- e) il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);
- f) il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d'ordine e di controllo imposte dall'Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto;

- g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d'inserimento, ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.

²In caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l'autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l'indicazione dei rimedi giuridici.

³La decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell'autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

⁴Contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

Le modalità di applicazione di questo articolo sono state inoltre precisate in una disposizione interna dell'USSI. Essa è stata elaborata tenendo conto delle raccomandazioni della Conferenza svizzera dell'azione sociale(COSAS)¹.

La disposizione USSI stabilisce tre diversi tipi di sanzione, in rapporto alla "gravità" dell'atto o omissione:

- "colpa" lieve: riduzione temporanea di CHF 100 mensili sulla prestazione ordinaria per una durata di 3 mesi;
- "colpa" media: riduzione temporanea di CHF 150 mensili sulla prestazione ordinaria per una durata di 3 mesi;
- "colpa" grave: riduzione temporanea di CHF 250 mensili sulla prestazione ordinaria per una durata di 3 mesi, rinnovabili per un massimo di 12 mesi.

Se la persona è inserita in un percorso di inserimento sociale o professionale, il comportamento inadeguato che prefigura una colpa grave comporta la valutazione dell'idoneità all'inserimento e la possibile disdetta del contratto inserimento sociale o professionale.

Queste disposizioni vengono applicate dall'USSI con rigore e tempestività, sia nell'inserimento sociale che in quello professionale e verificate puntualmente nel corso dell'erogazione della prestazione. Ne è la prova che nel corso del 2012, l'USSI ha ridotto temporaneamente la prestazione assistenziale a 113 persone (54 per colpa lieve, 15 per colpa media, 44 per colpa grave).

Per quanto concerne l'inserimento professionale, dal 1° maggio al 31 dicembre 2012 sul totale delle 395 persone considerate dalla strategia interdipartimentale per l'inserimento professionale, 22 persone (pari al 5.6%) hanno ricevuto una riduzione temporanea della prestazione dopo l'inizio della validità del contratto. Queste sanzioni in ambito professionale sono applicate per mancato ossequio delle disposizioni previste dai consulenti del personale URC, ad esempio per ricerche di lavoro insufficienti o per assenza senza validi motivi da una misura.

¹ Capitolo A.8 Condizioni, riduzione e soppressione della prestazione, Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale (Norme COSAS 2012, http://www.skos.ch/store/pdf_it/Ringbuch_ital_2012.pdf)
Presenza di posizione COSAS gennaio 2010: Contrôles et sanctions dans le cadre de l'aide sociale Mesures d'assurance qualité et de prévention d'abus de l'aide sociale
(http://www.skos.ch/store/pdf_f/publikationen/grundlagendokumente/Kontrollinstrumente_f.pdf)

III. CONCLUSIONI

Le nuove norme in vigore dal 1° maggio 2012 del Regolamento sull'assistenza sociale introdotte dal Consiglio di Stato rispondono già in modo completo alla richiesta dell'iniziativa e permettono di intervenire in modo più incisivo nei confronti di chi rifiuta un percorso di inserimento professionale.

Inoltre le attuali disposizioni legali all'art. 31d della LAS e le modifiche apportate al Regolamento sull'assistenza sociale, sono addirittura più estese rispetto a quanto richiesto nell'iniziativa, poiché:

- sono riferite non solo all'inserimento professionale ma anche a quello sociale;
- permettono di sanzionare o rifiutare o sospendere le prestazioni anche in caso di interruzione di una misura d'inserimento o se il beneficiario con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.

L'iniziativa parlamentare elaborata da Lorenzo Quadri, ripresa da Michele Guerra, per la modifica dell'art. 31d della LAS è pertanto ritenuta evasa con il Messaggio 6557 del 26 ottobre 2011 sulla nuova strategia interdipartimentale e la conseguente modifica del Regolamento sull'assistenza sociale dell'8 maggio 2012.

Visto quanto precede il Consiglio di Stato propone di respingere l'iniziativa in quanto già evasa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella